



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 55 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale P.V. 08A/RG/10 del 12.10.2010 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del Distretto di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione P.V. n.° 08A/RG/10 del Dipartimento Prevenzione Veterinaria – Distretto di Ragusa del 12 Ottobre 2010, ore 09,00, redatto, presso gli uffici del Dipartimento medesimo, dal Medico Veterinario D.ssa IGNACCOLO Marcella e dall'Isp. RIMOLDI Salvatore, Uff. di P.G., in riferimento ai fatti accertati in data 24.09.2010, ore 17,45 circa, a Ragusa in C/da Annunziata presso "La Fiera del Mediterraneo" e riguardanti capi bovini appartenenti all'Allevamento bovino (Cod. Az. IT 009RG675), sito in C/da Cava Giumenta, tenere di Ragusa, di cui è titolare il Sig. OCCHIPINTI Mattia, nato a Ragusa il 31.05.1958 ed ivi residente in Via G. Scrofani n.° 20;
Atteso che al sopra generalizzato Sig. OCCHIPINTI Mattia è stata rilevata la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 29 gennaio 2004 n.°58 e sanzionata dallo stesso per *"non aver correttamente identificato n.° 3 bovini, nella fattispecie non risultavano correttamente identificati gli animali IT088990108307-IT088990108316-IT088990135761"*;

Considerato che per tale violazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D. Lgs. 58/04, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 250,00 a €. 1.500,00 per ogni capo non identificato, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1500,00 *pari al doppio del minimo della sanzione prevista per tre capi bovini (€. 500,00 x 3 capi non correttamente identificati)*, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Rilevato che la violazione è stata accertata, come da verbale del 24.09.2014, dapprima alla presenza del Sig. OCCHIPINTI Rosario, figlio del proprietario, il quale ha dichiarato che *"da qualche tempo era stata inoltrata la richiesta di marche auricolari"* e successivamente alla presenza dello stesso proprietario Sig. OCCHIPINTI Mattia, giunto intorno alle ore 18,15 presso "La Fiera del Mediterraneo";

Atteso che il verbale di contestazione P.V. n.° 08A/RG/10 è stato notificato al Sig. OCCHIPINTI Mattia, tramite servizio postale con raccomandata AG n.° 76313368759-8 del 14.10.2010 e consegnata il 15.10.2010 alla figlia convivente, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. 1.500,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati in data 11.11.2011 prot. n.° 98578 del Comune di Ragusa, dal Sig. OCCHIPINTI Mattia, nella qualità di proprietario dell'allevamento bovino Cod. Az. IT 009RG675, al Sindaco del Comune di Ragusa, quale Autorità competente *pro tempore* e trasmessi dall'Avvocatura del Comune medesimo all'ASP di Ragusa, attuale Autorità competente (ai sensi del D.D.G. n.° 01185 del 13.06.2013), ed acquisiti al prot. gen. n.° E-0003319 del 19.02.2015;

Viste le controdeduzioni a firma della D.ssa IGNACCOLO MARCELLA, Medico Veterinario Dirigente Area A del Dipartimento Veterinario del Distretto di Ragusa, con prot. n.° 2481/15/ASPRGVet.Rg. del 17.04.2015 che in merito alle memorie difensive del ricorrente, Sig. OCCHIPINTI Mattia, dichiara che non possono essere accolte in quanto *"non trattasi di primo controllo"*, come invece sostenuto dal ricorrente, *"per cui sarebbe stata possibile l'applicazione della norma più favorevole delle prescrizioni prevista dall'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n.° 58/2004, infatti, come risulta dagli atti d'ufficio il primo controllo all'anagrafe è stato effettuato, tra l'altro con prescrizioni, in data 3.4.2009"*;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. Occhipinti Mattia, nella qualità sopra descritta per le seguenti motivazioni:

L'accertamento ha evidenziato la mancata identificazione di tre bovini dell'azienda (cod. az. 009RG675) del Sig. Occhipinti Mattia, di cui due capi IT088990108316 e IT088990135761 avevano un solo marchio auricolare, mentre il terzo capo bovino IT088990108307 era completamente privo di marchi auricolari e si provvedeva da parte del servizio veterinario ad identificarlo con vincolo sanitario RG03192 e bolo endoruminale.

Il ricorrente sostiene che i tre capi, nella fattispecie tre bovine, erano regolarmente identificati fino all'ingresso in fiera. Egli dichiara che all'ingresso, "prima dell'accesso" le tre bovine "furono sottoposte a specifico controllo dagli addetti del Servizio Sanitario i quali, non avendo riscontrato irregolarità o anomalie, ne permisero l'ingresso in fiera", e ne deduce che "è evidente che i marchi auricolari furono smarriti per caso fortuito all'interno del recinto fieristico, probabilmente a causa del trasbordo degli animali e comunque durante la permanenza degli stessi in fiera, senza che il sottoscritto avesse possibilità di accorgersene fino al momento del controllo effettuato il pomeriggio."

Tale dichiarazione del Sig. Occhipinti Mattia è in contrasto evidente con quanto affermato durante l'ispezione all'organo accertatore da suo figlio, Sig. Occhipinti Rosario, che ha rilasciato la seguente dichiarazione: "da qualche tempo era stata inoltrata la richiesta di marche auricolari", riportata sul verbale di ispezione sottoscritto dal titolare dell'allevamento, che così implicitamente conferma la mancanza delle marche auricolari già prima dell'ingresso in fiera dei capi bovini.

Da considerarsi infondata la eccezione posta dal Sig. Occhipinti Mattia di aver diritto a beneficiare dell'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 29 gennaio 2004 n.° 58, di cui lamenta la mancata applicazione da parte dei funzionari dell'ASP che hanno proceduto all'accertamento, in quanto, come espresso nelle controdeduzioni del Dipartimento veterinario di Ragusa, già il 03.04.2009 il ricorrente ha avuto un accertamento con prescrizioni beneficiando della sanatoria di cui alla citata norma.

Non si può comunque tenere conto della richiesta subordinata del trasgressore di usufruire della applicazione del minimo edittale, avendo già commesso una violazione dello stesso tenore per la quale, come già detto, ha beneficiato della sanatoria per effetto dell'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 29 gennaio 2004 n.° 58.

Tuttavia in considerazioni della lieve entità della violazione, della crisi economica del mercato, e soprattutto della ammissione da parte del figlio del trasgressore della violazione commessa e della richiesta dei nuovi marchi prima dell'accertamento, che hanno dimostrato che lo stesso si era adoperato per eliminare la violazione, si concede una riduzione della sanzione dalla misura ridotta in €. 500,00 per ogni capo, già applicata dall'organo accertatore, alla sanzione in €. 300,00 per ogni capo per un totale di €. 900,00 (300x 3);

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 29 gennaio 2004 n.° 58.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. OCCHIPINTI Mattia, nato a Ragusa il 31.05.1958 ed ivi residente in via G. Scrofani n.° 20, nella qualità di proprietario dell'allevamento bovino, cod. Az. IT 009RG675, sito in Ragusa, C/da Cava Giumenta, il pagamento della somma totale di **€. 900,00** (euro novecento/00) per sanzione amministrativa;

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €.900,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 966,00 (euro novecentosessatasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “*da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V*” nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (10/A/RG/14) e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP, Piazza Igea n.° 1 Ragusa.

Il presente atto v'è notificato:

- al Sig. **OCCHIPINTI Mattia**, sopra generalizzato, residente in Ragusa, via Generale Scrofani n.° 20 nella qualità di proprietario dell'allevamento bovino, cod. Az. IT 009RG675, sito a Ragusa in C/da Cava Giumenta ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 27 APR. 2015

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



